

COMUNE DI RIMINI

- Segreteria Generale -

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N.: 197 DEL 10.09.1998

Oggetto : Individuazione dei criteri per la determinazione delle sanzioni amministrative in materia di tributi comunali secondo le disposizioni dei Decreti Legislativi nn. 471, 472, 473 del 18/12/97.

L'anno Milleenovecentonovantotto il giorno 10 del mese di Settembre alle ore 18,00, con la continuazione nella sala consiliare del Comune di Rimini, previo avviso scritto notificato ai sensi e nei termini di legge a ciascun Consigliere, si e' riunito il Consiglio Comunale in Sessione di I' Convocazione.

Per la trattazione dell'argomento all'oggetto indicato risultano presenti:

Consiglieri Comunali			P.	A.	Consiglieri Comunali			P.	A.
1	Chicchi Giuseppe -SINDACO	--	01		22	Gobbi Lino		13	
2	Albini Arrigo	--	02		23	Grossi Giorgio		14	
3	Albini Eugenio	--	03		24	Macrelli Carla		15	
4	Barbiani Stefano	--	04		25	Mangianti Cesare		16	
5	Barboni Antonio		01		26	Manuzzi Massimiliano		17	
6	Baschetti Sandro		02		27	Marrulli Maria Grazia		18	
7	Bascucci Stefano	--	05		28	Mosconi Guerrino		19	
8	Bernabe' Tonino		03		29	Murgida Vito Antonio	--	10	
9	Bevitori Gabriele		04		30	Pezzi Pietro		20	
10	Carrozzo Leonello		05		31	Pezzuto Gabriella M.(')	--	11	
11	Celli Daniele		06		32	Piscaglia Alessandro		21	
12	Chiodi Remigio	--	06		33	Ravaglioli Alessandro	--	12	
13	De Podesta' Diego	--	07		34	Samorani Domenico	--	13	
14	Fabi Franco Giuseppe	--	08		35	Semprini Antonio		22	
15	Feletti Iginio	--	09		36	Turci Donatella	--	14	
16	Ferrucini Giancarlo		07		37	Valeriani Fernando	--	15	
17	Fraternali Abramo		08		38	Ventaloro Luca	--	16	
18	Gamberini Antonio		09		39	Vitali Stefano		23	
19	Genghini Flavio		10		40	Zanzini Andrea	--	17	
20	Gentilini Mario		11		41	Zilli Oronzo	--	18	
21	Ghelfi Elio Glauco		12						

Sono intervenuti gli Assessori Comunali

- Bellocchi Marco	SI	--	- Ioli Luca	--	NO
- Casadei Maria Teresa	--	NO	- Parma Pierpaolo	SI	--
- Ferri Mario	SI	--	- Santolini Riccardo	SI	--
- Foschi Massimo	--	NO	- Taormina Maurizio	--	NO
- Filippini Giovanna	--	NO	- Zavatta Fabio	SI	--

Presiede il Sig. Gamberini Antonio nella sua qualita' di Presidente Consiglio Comunale.

Partecipa il Segretario Generale Dott. Giuseppe Flora

Scrutatori i Sigg. Piscaglia - Manuzzi - Barboni

Oggetto: Individuazione dei criteri per la determinazione delle sanzioni amministrative in materia di tributi comunali, secondo le disposizioni dei decreti legislativi nn. 471, 472, 473 del 18.12.1997.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI i Decreti Legislativi nn. 471, 472, 473 del 18.12.97, emessi dal governo a seguito della delega conferita con l'art. 3, comma 133, della L. 23.12.96 n. 662, con i quali si e' proceduto alla riforma delle sanzioni tributarie non penali ed in particolare, per quanto applicabile alla fiscalita' locale:

- a) alla riforma delle sanzioni in materia di riscossione dei tributi (D.Lgs. 471);
- b) a dettare disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie (D.Lgs. 472);
- c) alla revisione della disciplina delle sanzioni in materia di tributi comunali;

RILEVATO, in particolare, che il D.Lgs. 473 dispone che alle violazioni in materia di tributi comunali si applica la disciplina generale sulle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs. 472, compresa la disciplina transitoria concernente i procedimenti in corso;

CONSIDERATO che le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 1° aprile 1998;

DATO atto che le attivita' per l'applicazione delle sanzioni in materia di tributi comunali, quali l'emanazione degli atti di contestazione ed irrogazione e l'esame delle eventuali deduzioni difensive, competono al funzionario responsabile per la gestione dei tributi nominato secondo le disposizioni dei D.Lgs. 15.11.93 n. 507 e 30.12.92 n. 504, e per quanto riguarda l'imposta ICIAP al dirigente del Servizio Tributi sugli Immobili;

ATTESO che ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 472 l'ente impositore deve, nell'atto di irrogazione delle sanzioni, indicare tra l'altro i criteri seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entita';

RITENUTO quindi necessario stabilire i criteri che dovranno essere seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entita', entro i limiti minimo e massimo stabiliti dalla legge, che costituiranno parametri per l'applicazione concreta delle sanzioni da parte del funzionario responsabile;

RILEVATO che sono previste nella nuova normativa le seguenti principali categorie di sanzioni:

- a) sanzioni per omessi o ritardati versamenti diretti, fissate dalla legge nel trenta per cento dell'importo non versato o versato tardivamente;
- b) sanzioni che attengono elementi che incidono sull'ammontare del tributo, con le ipotesi di omissione di denuncia e di denuncia infedele;
- c) sanzioni per violazioni che attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare del tributo;

DATO atto che ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 472, per le violazioni commesse prima dell'1.4.98 e che dovranno in futuro essere sanzionate, le sanzioni saranno determinate con applicazione del principio del favor-rei, cioe' mettendo a confronto la nuova disciplina con quella previgente, ed applicando le sanzioni che risultano piu' favorevoli al contribuente, e dato altresì atto che normalmente risulta piu' favorevole la disciplina previgente;

RILEVATO che le misure delle sanzioni previste dalla nuova disciplina, per quanto riguarda quelle per omissione di denuncia

e per quelle sanzionate con importi fissi che saranno quindi generalmente applicate per le violazioni commesse dopo l'1.4.98, risultano normalmente piu' rilevanti, gia' se considerate nella misura minima, rispetto a quelle previgenti;

DATO inoltre atto dell'introduzione della possibilita' della definizione con l'adesione da parte del contribuente e la riduzione nella misura delle sanzioni per omessa o infedele denuncia ad un quarto del loro importo, e che detta possibilita' riguardera' sia le violazioni commesse prima dell'1.4.98 sia quelle successive, con evidenti vantaggi per i contribuenti e la possibilita' per gli uffici di ridurre le ipotesi di contenzioso;

RITENUTO opportuno, per le considerazioni esposte e per contenere il divario tra la nuova e la precedente disciplina, individuare generalmente nelle seguenti misure le sanzioni per le violazioni che attengono la misura del tributo, come in appresso:

- a) applicazione della sanzione nel minimo previsto dalla legge (100%), in caso di omessa presentazione della dichiarazione o denuncia;
- b) applicazione della sanzione in misura superiore al minimo (80%) previsto dalla legge, in caso di presentazione di dichiarazione o denuncia infedele;

La diversificazione della graduazione per i punti a) (pari al minimo) e b) (superiore al minimo) e' motivata dalla considerazione dell'infedelta' di denuncia come grave quasi quanto la omissione di denuncia; inoltre in tal caso la sanzione e' proporzionale alla sola quota di tributo accertata;

RITENUTO inoltre opportuno, per quanto riguarda le sanzioni previste per violazioni che non attengono la misura del tributo, stabilire i seguenti criteri:

- c) applicazione della sanzione nel minimo stabilito dalla legge in caso di errori formali presenti in denuncia o dichiarazione;
- d) applicazione della sanzione in misura superiore al minimo in caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, di restituzione di questionari o di loro mancata, incompleta, infedele compilazione ed in genere per ogni inadempimento a fronte di richieste legittimamente formulate dal Comune;

La diversificazione quanto all'entita' della sanzione per le fattispecie di cui ai punti c) e d) trova giustificazione nella circostanza che la "misura punitiva" nel secondo caso vuole costituire rafforzamento del dovere di collaborazione imposto dalla legge ai cittadini;

RITENUTO, altresì, con riferimento al disposto di cui all'art. 12 del D.Lgs. 472/97, che detta la disciplina del concorso di violazioni, e della continuazione rendendo obbligatoria l'applicazione di un'unica sanzione congruamente elevata nell'ammon-tare, di stabilire che:

- a) se le disposizioni violate, ovvero se le violazioni della medesima disposizione sono piu' di due, si applica la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione piu' grave aumentata del cento per cento, mentre se le disposizioni violate e le violazioni, commesse sono in numero di due, la sanzione e' aumentata del cinquanta per cento;
- b) se le violazioni di cui sopra si rilevano ai fini di piu' tributi, si applica, quale sanzione cui riferire l'aumento, quella piu' grave aumentata del terzo;
- c) nel caso che le violazioni in parola riguardino periodi di imposta diversi, la sanzione base viene aumentata del doppio se i periodi di imposta sono piu' di due;

RITENUTO inoltre, con riferimento alla recidivita' prevista dal comma 3 dell'art. 7 del D.Lgs. 472/97, di fissare il criterio che in tali ipotesi la sanzione viene aumentata della meta';

RITENUTO, infine, con riferimento al disposto del comma 4 dell'art. 7 del piu' volte citato D.Lgs. 472/97, che ammette la riduzione della sanzione fino alla meta' del minimo edittale qualora ricorrano eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione fra l'entita' del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione medesima, di stabilire che detta sproporzione ricorre allorché l'ammontare della sanzione e' superiore al doppio del tributo dovuto. In tal caso la sanzione viene ridotta a tale misura (doppio del tributo);

SENTITO il parere della Commissione Dipartimentale "Affari Istituzionali e Generali";

VISTO il parere favorevole espresso in data 19.08.98 dal Dirigente Servizio Tributi sugli Immobili, ai sensi dell'art. 53 L. 142/90, in ordine alla regolarita' tecnica;

VISTO il parere favorevole espresso in data 03.09.98 dal Ragioniere Capo in ordine alla regolarita' contabile ai sensi della sopracitata legge;

CON 22 VOTI favorevoli espressi per alzata di mano e n. 1 astenuto (il Cons. Mangianti) su n. 23 Consiglieri presenti;

D E L I B E R A

- Di approvare i seguenti criteri per la determinazione delle sanzioni tributarie concernenti i tributi comunali, di cui ai decreti legislativi 471, 472, 473 del 18.12.97:

- 1) Per le violazioni che attengono la misura del tributo:

- a) applicazione della sanzione nel minimo previsto dalla legge (100%), in caso di omessa presentazione della dichiarazione o denuncia;
 - b) applicazione della sanzione in misura superiore al minimo previsto dalla legge (80%), in caso di presentazione di dichiarazione o denuncia infedele;
- 2) Per le violazioni che non attengono la misura del tributo:
- c) applicazione della sanzione nel minimo stabilito dalla legge in caso di errori formali presenti in denuncia o dichiarazione;
 - d) applicazione della sanzione in misura superiore al minimo in caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, di restituzione di questionari o di loro mancata, incompleta, infedele compilazione ed in genere per ogni inadempimento a fronte di richieste legittimamente formulate dal Comune;
- Di adottare per il caso di concorso di violazioni e di violazioni continuate, i seguenti criteri per l'applicazione delle sanzioni e la determinazione del loro ammontare:
- a) se le disposizioni violate, ovvero se le violazioni della medesima disposizione sono piu' di due, si applica la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione piu' grave aumentata del cento per cento, mentre se le disposizioni violate e le violazioni commesse sono in numero di due, la sanzione e' aumentata del cinquanta per cento;
 - b) se le violazioni di cui sopra si rilevano ai fini di piu' tributi, si applica, quale sanzione cui riferire l'aumento, quella piu' grave aumentata del terzo;
 - c) nel caso che le violazioni in parola riguardino periodi di

imposta diversi, la sanzione base viene aumentata del doppio se i periodi di imposta sono in numero di due e nella misura del triplo se i periodi di imposta sono piu' di due;

- Di stabilire che, in caso di recidiva, prevista dal comma 3 dell'art. 7 del D.Lgs. 472/97, la sanzione viene aumentata della meta';

- Di stabilire, in relazione al disposto del comma 4 dell'art. 7 del piu' volte citato D.Lgs. 472, che ricorre sproporzione tra entita' del tributo e la sanzione allorche' l'ammontare della sanzione stessa e' superiore al doppio del tributo dovuto. In tal caso la sanzione viene ridotta a tale misura (doppio del tributo);

- Di dare atto che il responsabile del procedimento e' la D.ssa Ori Anna Maria, Dirigente Servizio Tributi sugli Immobili;

- Di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri previsti dall'art. 53 L. 142/90 come modificato dalla L. 127/97.